

CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO – ANNO 2012

Disposizioni applicative

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La campagna di pesca del tonno rosso, per l'annualità 2012, rimane disciplinata dalle disposizioni della Raccomandazione ICCAT n.10-04, la cui vigenza è stata pienamente confermata nel corso del 22° Meeting ordinario della medesima Commissione Internazionale (Istanbul 9-19 novembre 2011).

La citata Raccomandazione, pur non essendo ancora stata recepita da apposito Regolamento comunitario, rimane, in ogni caso, vincolante per tutti gli Stai Membri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE.

Analogamente, restano ancora pienamente vigenti tutte le disposizioni del Regolamento CE n.302/2009 che non sono in contrasto con le predette disposizioni internazionali.

Gli obblighi in materia di compilazione, presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (BCD) sono disciplinati dal Regolamento UE n.640/2010 e, a decorrere dal prossimo mese di maggio, anche dalla nuova Raccomandazione ICCAT n.11-20, adottata nell'ambito dei lavori del citato Meeting.

2. CONTINGENTE NAZIONALE E QUOTE INDIVIDUALI DI CATTURA

Come noto, il contingente di cattura assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2012, con Regolamento UE n.44/2012, è rimasto invariato a complessive 1.787,91 tonnellate.

Con D.M. 03 aprile 2012 (ALL. 1), in corso di pubblicazione sulla G.U., questa Amministrazione ha provveduto alla ripartizione del citato quantitativo tra i vari sistemi di pesca autorizzati.

In allegato al medesimo provvedimento, sono stati riportati gli elenchi delle unità da pesca rispettivamente autorizzate con il sistema circuizione (con indicazione delle relative quote individuali di cattura) e con il sistema palangaro (con indicazione delle relative quote individuali di cattura), nonché delle tonnare fisse autorizzate (con indicazione delle relative quote individuali di cattura) e dei porti designati per le operazioni di sbarco e/o trasbordo.

3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE

3.1 Periodi di pesca

Sono confermati i seguenti periodi in cui è consentita la pesca del tonno rosso:

- a. sistema palangaro (unità di L.f.t. \leq 24 metri) = dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
- b. sistema palangaro (unità di L.f.t. $>$ 24 metri) = dal 01 gennaio 2012 al 31 maggio 2012;
- c. sistema circuizione (tutte le unità) = dal 16 maggio 2012 al 14 giugno 2012;

d. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2012 al 14 ottobre 2012.

Rimane, altresì, confermata l'impossibilità di prolungare, fino ad un massimo di 5 giorni, il periodo indicato al punto c., qualora nel corso del medesimo siano state perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

In caso di esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata della relativa attività di pesca anche con anticipo rispetto alle previste date di chiusura.

3.2 Impiego di aeromobili

Resta confermato il divieto assoluto di utilizzare velivoli per la ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno rosso.

3.3 Taglia minima di cattura

La taglia minima di cattura, per qualsiasi sistema di pesca, è confermata in 30 chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza (misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale), con le seguenti deroghe e/o eccezioni:

- a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento;
- b. tra 10 (o 80 centimetri di lunghezza) e 30 chilogrammi di peso, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in peso o numero di esemplari allo sbarco.

Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo.

3.4 Catture accessorie

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture (di altre specie bersaglio), calcolato in peso o numero di esemplari detenuti a bordo.

Resta, altresì, confermato, il limite massimo annuale di 750 chilogrammi, così come, a suo tempo, stabilito, dall'articolo 4 del D.M. 27 luglio 2000.

Alle catture accessorie, anch'esse da imputarsi al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo, mentre non trovano applicazioni le richiamate deroghe e/o eccezioni in materia di taglia minima.

Ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, sono tassative vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l'impiego di "reti da posta fisse" e "reti ferrettare".

3.5 Operazioni di pesca congiunta (JFO)

In base al paragrafo 20 della Raccomandazione ICCAT n.10-04, anche per la campagna di pesca 2012, le operazioni di pesca congiunta sono consentite solo tra unità armate con il sistema circuizione, battenti bandiera della stessa Parte Contraente dell'ICCAT.

Rimane, dunque, confermato che le "circuizioni" italiane potranno effettuare tali operazioni esclusivamente tra di loro e/o con analoghi pescherecci battenti bandiera di altro Stato Membro dell'UE.

Le relative richieste di autorizzazione, da redigersi secondo il format in allegato (ALL. 2), devono pervenire, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

3.6 Compilazione e presentazione del log-book

Fermi restando i nuovi obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca (e/log-book), nelle more dell'esatta implementazione delle nuove procedure elettroniche (e, comunque, fino al 31 dicembre 2012), continuerà ad applicarsi anche il pertinente regime cartaceo.

Pertanto, i comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book, utilizzando il modello in allegato (ALL. 3).

In particolare, il log-book deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo una riga per giorno, anche se in navigazione nonché in caso di catture zero.

In caso d'ispezione a bordo, in mare o in porto, il log-book deve essere compilato contestualmente e controfirmato dal personale ispettivo.

Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto (a prescindere dall'effettuazione di operazioni di sbarco/trasbordo, per le quali è obbligatorio l'utilizzo di uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1), il comandante (o suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i log-sheet/s alla locale Autorità Marittima.

Quest'ultima, acquisita la suddetta documentazione, ne provvede all'immediato inoltro, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Le informazioni minime obbligatorie da riportare nel log-book sono indicate nell'Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.10-04 (ALL. 4).

Per le navi da cattura impegnate in operazioni di pesca congiunta, debitamente e preventivamente autorizzate, il comandante deve riportare nel log-book le informazioni

supplementari di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento CE n.302/2009, come confermate dal paragrafo 66 della richiamata Raccomandazione ICCAT n.10-04.

3.7 Dichiarazione e registrazione delle catture

I comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione e con il sistema palangaro (unità di L.f.t. > 24 metri) devono trasmettere a questa Direzione generale, via fax e/o e-mail, una dichiarazione giornaliera di cattura, utilizzando il format in allegato (ALL. 5).

Analogamente, i comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (unità di L.f.t. ≤ 24 metri) devono trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, una dichiarazione settimanale di cattura, al più tardi, entro e non oltre le ore dodici del lunedì successivo alla settimana di riferimento, utilizzando il medesimo format in allegato 5.

Le predette dichiarazioni di cattura devono essere compilate e trasmesse anche in caso di catture zero.

I titolari delle tonnare fisse autorizzate devono registrare ogni operazione di pesca effettuata e darne comunicazione a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, entro e non oltre 48 ore dal termine della medesima, utilizzando il format in allegato (ALL. 6).

3.8 Operazioni di sbarco

Fermi restando i nuovi obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di sbarco, nelle more dell'esatta implementazione delle nuove procedure elettroniche (e, comunque, fino al 31 dicembre 2012), continuerà ad applicarsi anche il pertinente regime cartaceo.

Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato (ALL. 7).

La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di sbarco ricevuti, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di sbarco ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.

Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco), i soggetti interessati (comandanti o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di sbarco, così come riportata in calce al pertinente log-sheet.

Tale dichiarazione viene trasmessa a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.

Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.

3.9 Operazioni di trasbordo

Fermi restando i nuovi obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di trasbordo, nelle more dell'esatta implementazione delle nuove procedure elettroniche (e, comunque, fino al 31 dicembre 2012), continuerà ad applicarsi, in ogni caso, il pertinente regime cartaceo.

Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato 7.

La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di trasbordo ricevuti, trasmettendoli, senza ritardo, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale che, a sua volta, provvede a comunicare (ai soggetti interessati ed alla stessa Autorità Marittima), la relativa autorizzazione.

La stessa Autorità Marittima provvede, quindi, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.

Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo), i soggetti interessati (comandanti, o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo, così come riportata in calce al pertinente log-sheet, nonché la dichiarazione di trasbordo ICCAT (ALL. 8) (consegnando copia di quest'ultima anche al comandante dell'unità ricevente).

Tali dichiarazioni vengono trasmesse a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.

Restano vietate le operazioni di trasbordo in mare.

3.10 Operazioni di trasferimento

Ai sensi del paragrafo 2, lettera g), della Raccomandazione ICCAT n.10-04, per operazione di trasferimento, si intende qualsiasi trasferimento:

- a. di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia di trasporto;
- b. di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto ad un'altra gabbia di trasporto;
- c. di gabbia con tonno rosso da una nave da traino ad altro rimorchiatore;
- d. di tonno rosso morto dalla gabbia di trasporto ad una nave ausiliaria;
- e. di tonno rosso da un allevamento o da una tonnara fissa ad una nave officina e/o nave da trasporto o di una gabbia contenente del tonno rosso da un allevamento all'altro;
- f. di tonno rosso vivo dalla tonnara fissa ad una gabbia da trasporto.

A seconda dei predetti casi, i soggetti, di volta in volta, interessati (comandante dell'unità da pesca che ha effettuato le catture, comandante del rimorchiatore, titolare dell'azienda d'ingrasso, titolare della tonnara fissa), o loro mandatari, prima di ogni operazione di trasferimento, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, utilizzando il format in allegato 7.

Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numericamente identificativo, unitamente a quello della pertinente dichiarazione di trasferimento ICCAT (ALL. 9).

Al termine delle operazioni di trasferimento, i predetti soggetti, provvedono, senza ritardo, alla compilazione della suddetta dichiarazione, consegnandone l'originale alla parte ricevente (di modo che lo stesso accompagni qualsiasi trasferimento successivo, fino alla destinazione finale) e conservandone copia da trasmettere, via fax e/o e-mail, anche a questa Direzione Generale.

I dati salienti (ed in particolare, quelli indicati al paragrafo 77, lettera c), della Raccomandazione ICCAT n.10-04) delle operazioni di trasferimento devono essere annotati sul registro giornaliero di pesca e/o giornale di bordo.

Tutte le operazioni di trasferimento avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea.

Per tutta la durata di tale videoregistrazione, devono essere sempre visibili la data e l'ora, mentre all'inizio e/o al termine della stessa, si deve vedere anche il codice alfa-numericamente identificativo della pertinente dichiarazione di trasferimento ICCAT, così come assegnato da questa Direzione Generale.

La videoregistrazione accompagna l'originale della predetta dichiarazione.

Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 76 della Raccomandazione ICCAT n.10-04), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di trasferimento, notificando il previsto codice alfa-numericamente identificativo, unitamente all'ordine di rilascio immediato, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso.

Tutte le operazioni di rilascio in mare avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea.

3.11 Operazioni di messa in gabbia

Ai sensi del paragrafo 2, lettera i), della Raccomandazione ICCAT n.10-04, per operazione di messa in gabbia, si intende qualsiasi trasferimento del tonno rosso dalla gabbia di trasporto alle gabbie di ingrasso e/o di allevamento.

Ciò significa che non è più consentito l'utilizzo di gabbie mobili trasportate dal rimorchiatore per poi essere direttamente fissate alle relative strutture dell'impianto.

I titolari delle aziende d'ingrasso e/o allevamento (o loro mandatari), prima di ogni operazione di messa in gabbia, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, nonché all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto, utilizzando il format in allegato 7.

Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, dandone informazione alla stessa Autorità Marittima.

Tutte le operazioni di messa in gabbia devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea.

Per tutta la durata di tale videoregistrazione, devono essere sempre visibili la data e l'ora, mentre all'inizio e/o al termine della stessa, si deve vedere anche il codice alfa-numerico identificativo della pertinente dichiarazione di trasferimento ICCAT, così come originariamente assegnato da questa Direzione Generale.

Entro e non oltre 72 ore dal termine delle operazioni di messa in gabbia, i predetti soggetti, provvedono alla compilazione della dichiarazione di messa in gabbia (una per ogni nave che ha effettuato le catture conferite nell'impianto) di cui alla Raccomandazione ICCAT n.06-07 (ALL. 10), consegnandone copia alla stessa Autorità Marittima.

Entro e non oltre 7 giorni dal termine delle operazioni di messa in gabbia, gli stessi soggetti, provvedono alla compilazione del rapporto di messa in gabbia – convalidato dall'osservatore e contenente tutte le informazioni riportate sulle singole dichiarazioni (ed allegandovi le medesime) –, trasmettendone copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 83 della Raccomandazione ICCAT n.10-04), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di messa in gabbia, notificando il connesso ordine di rilascio, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso (e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima).

Tutte le operazioni di rilascio in mare devono:

- a. concludersi entro e non oltre 48 ore dall'arrivo dell'osservatore;
- b. avvenire sotto la supervisione dello stesso e dell'Autorità Marittima interessata;
- c. essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea.

I titolari delle aziende d'ingrasso e/o allevamento, al momento della messa in gabbia, devono adottare un sistema di campionamento e/o alternativo, atto a migliorare il conteggio del numero e la stima del peso degli esemplari trasferiti in gabbia.

In particolare, dette operazioni di campionamento devono consistere nel prelevamento (mattanza) di alcuni esemplari di tonno rosso da ciascuna delle gabbie d'ingrasso e/o allevamento.

Per ciascuno dei suddetti esemplari, devono essere raccolti i dati relativi alla gabbia di provenienza, al sesso, alla lunghezza ed al peso.

Raccolte le predette informazioni, gli esemplari prelevati ai fini del campionamento potranno essere regolarmente commercializzati nel pieno rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali.

Una relazione finale sulle procedure e le operazioni di campionamento, contenente i predetti dati salienti, deve essere trasmessa, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Salvo casi di forza maggiore, debitamente comprovati e, di volta in volta, valutati da questa Amministrazione, le operazioni di messa in gabbia autorizzate devono concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2012.

3.12 Operazioni di prelevamento

Il periodo e le modalità di svolgimento delle operazioni di prelevamento (mattanza) dagli impianti d'ingrasso/allevamento e dalle tonnare fisse devono essere preventivamente concordate con l'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto o la tonnara, affinché la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti anche ai fini della sicurezza marittima, nonché assicurare la prevista attività di vigilanza e controllo.

Si rammenta che, per le singole operazioni di trasferimento degli esemplari (morti) dall'impianto d'ingrasso/allevamento o dalla tonnara ad una nave officina e/o nave da trasporto, valgono le disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo 3.10.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del Regolamento UE n.640/2010, come confermato dal paragrafo 7 della nuova Raccomandazione ICCAT n.11-20:

- a. le operazioni di prelievo dagli impianti d'ingrasso/allevamento devono essere ultimate, entro e non oltre, il 31 dicembre 2012;
- b. sono consentite ulteriori operazioni di prelievo, oltre la suddetta data, purché terminino entro e non oltre il 15 maggio 2012;
- c. entro e non oltre 7 giorni da uno dei suddetti termini, qualora vi siano rimanenze di esemplari nelle gabbie, il titolare dell'impianto (o suo mandatario) provvede alla compilazione della dichiarazione di riporto annuale (ALL. 11), consegnandone copia alla

predetta Autorità Marittima e trasmettendola, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale;

- d. gli esemplari oggetto del riporto devono essere sistemati in gabbie separate, suddivise ed identificate in base all'anno di cattura.

3.13 Sistema di controllo satellitare (VMS)

Le unità soggette agli obblighi in materia di controllo satellitare (e/o Blue-Box) sono:

- a. tutti i pescherecci di L.f.t \geq 12 metri;
- b. tutti i rimorchiatori, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

La trasmissione dei dati VMS, da parte dei pescherecci di cui al punto a., deve essere iniziata almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15 giorni dopo la chiusura della stessa.

In caso di sosta in porto, l'eventuale spegnimento dell'apparato deve essere, senza ritardo, comunicato alla locale Autorità Marittima, così come la successiva riaccensione, prima della partenza.

3.14 BFT Other Vessel

Alle unità autorizzate da questa Direzione Generale ad essere inserite nell'elenco ICCAT dei c.d. BFT Other Vessel è consentito, unicamente, lo svolgimento di una delle seguenti attività:

- a. appoggio/supporto ad impianti d'ingrasso/allevamento e/o tonnare fisse (alimentazione degli esemplari di tonno rosso, durante il periodo d'ingrasso/allevamento; trasporto del tonno rosso morto, non trasformato, da una gabbia o tonnara fissa ad un porto designato e/o nave officina);
- b. appoggio/supporto a gabbie rimorchiate/trainate;
- c. rimorchio/traino di gabbie;
- d. attività di appoggio/supporto alle unità autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, solo per casi di forza maggiore, strettamente connessi a motivazioni di sicurezza della navigazione ovvero condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

Per le unità impiegate nelle attività di cui ai punti a. e b., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, solo se di L.f.t. \geq 12 metri.

Per le unità impiegate nell'attività di cui ai punti c. e d., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

Per le sole unità impiegate nell'attività di cui al punto c., vige, altresì, l'obbligo della presenza a bordo di un osservatore nazionale, sulle cui modalità, procedure e spese di mobilitazione/impiego, seguirà apposito provvedimento di questa Direzione Generale.

4. DOCUMENTI DI TRACCIABILITA' E COMMERCIALIZZAZIONE

4.1 Documento di cattura del tonno rosso (BCD)

Il Documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document) è il documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione.

Le modalità di compilazione e validazione del relativo modello (ALL. 12) continueranno ad essere disciplinate dal richiamato Regolamento UE n.640/2010.

A decorrere da 01 maggio 2012, con l'entrata in vigore della richiamata nuova Raccomandazione ICCAT n.11-20, è obbligatorio l'utilizzo di un nuovo modello (ALL. 12 bis) che presenta alcune novità di compilazione soprattutto con riguardo alle operazioni di pesca congiunta (JFO) di cui al precedente sotto-paragrafo 3.5.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- a. i dati relativi alla cattura vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 2 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, all'atto dell'arrivo in un porto designato per effettuare operazioni di sbarco/trasbordo;
- b. i dati relativi al trasbordo, in un porto designato, vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 5 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni;
- c. se, gli esemplari sbarcati/trasbordati in un porto designato, vengono commercializzati, i relativi dati vanno inseriti, dal venditore/esportatore, nella parte 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta dal medesimo soggetto;
- d. se, gli esemplari catturati vengono trasferiti in gabbie rimorchiate, i relativi dati vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 4 del BCD. In questo caso, al termine delle operazioni, copia del documento deve essere trasmessa, via fax e/o e-mail a questa Direzione Generale che, dopo aver provveduto alla validazione dei dati relativi alle catture (parte 2 del BCD), ritrasmetterà, stesso mezzo, il documento debitamente validato, affinché copia dello stesso sia consegnata dal comandante del peschereccio al comandante del rimorchiatore (che lo conserverà fino alla destinazione finale);
- e. i dati relativi alla messa in gabbia vanno inseriti, dal titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso, nella parte 6 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni;
- f. i dati relativi al prelievamento (mattanza) degli esemplari ingabbiati e quelli relativi alla successiva commercializzazione dei medesimi vanno inseriti, dal titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso o tonnara fissa, rispettivamente nelle parti 7 ed 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni.

I soggetti autorizzati (ALL. 13) alla validazione dei BCD's si attengono scrupolosamente alle vigenti disposizioni relative alle procedure d'inoltrato dei documenti di cattura debitamente convalidati.

4.2 Documento doganale comunitario (T2M) – Reg. CE n.2554/1993

Il documento T2M ha lo scopo di giustificare l'origine del prodotto comunitario fresco e lavorato quando viene introdotto nel territorio doganale comunitario.

Esso è riunito in un blocchetto di formulari rilasciato dalle Autorità Doganali del porto di registrazione o di armamento delle imbarcazioni ed è richiesto quando l'imbarcazione, che ha effettuato la cattura, trasporta il pescato in uno Stato Membro diverso da quello di bandiera, ovvero quando vi è l'introduzione nel territorio comunitario da un Paese Terzo, tramite un'imbarcazione comunitaria, oppure quando viene direttamente importato da un Paese Terzo. Nel caso in cui vi sia uno sbarco in un altro Stato Membro o al di fuori del territorio comunitario, il comandante del peschereccio compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di uno dei formulari del blocchetto.

4.3 Note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico – D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n.155 del 28 dicembre 2011

Per la trattazione delle procedure connesse alla compilazione e trasmissione delle note di vendita e/o delle dichiarazioni di assunzione in carico, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale.

5. PESCA SPORTIVA/RICREATIVA

Restano confermate le limitazioni e i divieti di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento CE n.302/2009, nonché le disposizioni di cui alla Circolare n.12780 del 15 giugno 2010.

6. PUNTI DI CONTATTO

- a. recapito telefonico ufficio: 0659084915 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
- b. recapito fax ufficio: 0659084176 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
- c. recapiti telefonici mobili, tutti i giorni, dal 15 maggio al 15 giugno 2011, dalle ore 8.00 alle ore 21.00:
3389468466 – 3346936403 (dott. Fabio CONTE)
3346863043 (C.te Vittorio GIOVANNONE)
3935373568 (Sgt. Alfredo LANZA);
- d. indirizzi e-mail: f.conte@mpaaf.gov.it – v.giovannone@mpaaf.gov.it – a.lanza@mpaaf.gov.it.